



COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

Ordinanza n° 23 del 09.02.2023

OGGETTO: chiusura strada Loc. Poggio dei Pini-Santa Barbara con deviazione della viabilità e realizzazione nuova rotatoria, nell'ambito dei lavori di costruzione della Nuova S.S. 195" Sulcitana" Tratto Cagliari Pula Lotti 1 e 3 Opera Connessa Sud.

VISTI: gli art. 7, 21 e 37 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.gs. 30.4.1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

- l'art. 107 del D.L.gs 267/2000, recante il "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
- la disposizione sindacale di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa n. 72 del 29/12/2022;

VISTA l'istanza prot. 6182 del 09/02/2023, inoltrata dal richiedente in atti d'Ufficio generalizzato, in qualità di Direttore dei lavori della Nuova S.S. 195 "Sulcitana" Tratto Cagliari -Pula, lotti 1 e 3 Opera Connessa Sud, al fine di ottenere l'ordinanza di chiusura al traffico veicolare nella strada Loc. Poggio dei Pini-Santa Barbara al fine di realizzare la nuova rotatoria;

Visto l'elaborato tecnico allegato alla richiesta che individua il tratto interessato dalla chiusura e la contestuale apertura di una strada provvisoria di deviazione;

Visto il cronoprogramma allegato alla richiesta di ordinanza nel quale è indicata come data di chiusura della strada, e contestuale apertura della strada di deviazione dal giorno 09/02/2023 sino al 11/04/2023;

VALUTATA positivamente l'istruttoria del procedimento e considerato che per l'esecuzione dei lavori è necessaria interdire la circolazione veicolare e pedonale nel tratto indicato in oggetto;

RITENUTO di dover provvedere in merito

ORDINA

la chiusura della strada Poggio dei Pini-Santa Barbara (seconda rotatoria) e deviazione della viabilità nella strada provvisoria, per la realizzazione della nuova rotatoria, nell'ambito dei lavori di costruzione della Nuova S.S. 195" Sulcitana" Tratto Cagliari Pula Lotti 1 e 3 Opera Connessa Sud. A partire dal giorno 08/02/2023 al giorno 11/04/2023.

DISPONE

che per motivi legati alla sicurezza delle persone **la Ditta provveda:**

- all'installazione della segnaletica secondo le modalità previste dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 recante "Regolamento di esecuzione e d'attuazione del nuovo Codice della strada";
- per il tramite del responsabile preposto per la sicurezza nel cantiere, all'utilizzo della segnaletica stradale recante LAVORI IN CORSO e di tutti gli altri accorgimenti necessari, sia diurni ed



eventualmente notturni (lampade a intermittenza) atti a prevenire sinistri stradali ed ingorghi, assicurando il rispetto di quanto previsto in ordinanza, pena la sospensione immediata della presente;

- a far rimuovere dall'impresa la segnaletica al fine di ripristinare la disciplina della circolazione vigente;
- ad aver cura che, sino alla conclusione dei lavori, l'impresa, provveda costantemente a sorvegliare e manutenzionare la segnaletica; la stessa è direttamente responsabile di qualsiasi danno a terzi o all'Amministrazione Comunale per inadempimento della presente e delle norme vigenti in materia di cantieri stradali;

Per quanto non espressamente menzionato nella presente ordinanza, l'impresa esecutrice dovrà provvedere a porre in essere tutti gli accorgimenti contenuti nel decreto interministeriale 4 marzo 2013 relativo alla sicurezza della segnaletica nei cantieri di lavoro (G.U 67 del 20.03.2013).

La mancata adozione delle misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza stradale, l'omessa installazione della segnaletica stradale, l'omesso mantenimento di efficienza della segnaletica, anche in ore notturne ed in caso di scarsa visibilità, il mancato ripristino della piattaforma stradale a regola d'arte, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.L.gs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l' applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 868,00 sino ad un massimo di € 3.471,00, e la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Gli ufficiali e gli Agenti di Polizia Stradale e tutti i soggetti istituzionalmente preposti, di cui all'art.12 del D.L.gs. 30 aprile 1992 n.285, sono incaricati della vigilanza e dei controlli sul rispetto della presente ordinanza. SI INFORMANO

Gli interessati che: il **Responsabile del procedimento** è la Dott.ssa Roberta Maxia.

- Ai sensi dell'art. 3 co. 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990, contro la presente ordinanza è ammesso **ricorso**:
- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti leggi 6/12/1971 n. 1034;
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

Copia del presente provvedimento è notificata, per l'ottemperanza a:

- Ing. Michele Coghe

E trasmessa per conoscenza:

- al Sindaco Sede
- ai Carabinieri Capoterra
- ANAS
- ALEANDRI
- albo pretorio sito istituzionale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Roberta Maxia